



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Via Dante, 12 – 38053 CASTELLO TESINO (TN)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 di data 19.11.2007

SOMMARIO:

1.	PREMESSA
2.	MAPPATURA
3.	STRUTTURA DI INTERVENTO
4.	REPERIBILITÀ
5.	PRIORITÀ E PUNTI CRITICI
6.	OBBLIGHI DA PARTE DEI CENSITI
7.	VALUTAZIONI ATMOSFERICHE ED OBBLIGHI PER PARTICOLARI SITUAZIONI
8.	PIAZZALI PREPARATI
9.	STRADE ESTERNE
10.	TAGLIO RAMAGLIE CIGLIO STRADA
11.	SANZIONI AMMINISTRATIVE
12.	DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1. PREMESSA

Il Comune di Castello Tesino ha conosciuto, nel tempo, stagioni invernali ricche di precipitazioni nevose ed altre meno.

Vi sono stati periodi in cui le precipitazioni erano assai abbondanti, fino a costringere i censiti a "togliere" la neve dai tetti, mentre in altri momenti le precipitazioni sono state limitate se non assenti.

In passato si poteva ricorrere alla manovalanza locale che veniva regolarmente pagata per "dare una mano" al Comune, mentre negli ultimi tempi questa possibilità è venuta meno ed il Comune deve provvedere con uomini e mezzi propri e/o tramite Ditte autorizzate.

Al fine quindi, di razionalizzare e migliorare i programmi di intervento già attuati negli scorsi anni risulta opportuno adottare una disciplina regolamentare che tenga conto di un'analisi dei flussi del traffico e dei punti critici della viabilità in occasione di precipitazioni nevose.

Il Regolamento per lo svolgimento del servizio di sgombero neve è il risultato della collaborazione e del coinvolgimento di diverse strutture comunali: l'Indirizzo Politico, l'Area Tecnica, la Polizia Locale ed il Cantiere Comunale.

L'efficacia di detto piano neve, tuttavia, dipende in maniera determinante dalla collaborazione dei cittadini.

Il piano neve in linea generale prevede un'immediata attivazione per le operazioni di pulizia delle strade e per il ripristino della viabilità.

Il Territorio Comunale e la sua viabilità sono stati analizzati, e classificati per aree di importanza, così da ottenere una "graduatoria di priorità" negli interventi di pulizia ed inghiaatura delle strade, privilegiando le strade di maggiore percorrenza e quelle che permettono il raggiungimento dell'ambulatorio medico, l'uscita dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, i raccordi e le vie di accesso al Paese e alle Frazioni.

Il presente Regolamento prevede l'intervento dei mezzi spartineve e per lo spargimento di sale e ghiaino su percorsi evidenziati in apposita planimetria, suddivisa per zone: per ciascuna zona sono individuati i punti critici prioritari e le strade oggetto dell'intervento di pulitura.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Regolamento, la collaborazione tra Area Tecnica comunale, Polizia Locale e Cantiere Comunale, non può prescindere dalla fattiva partecipazione dei cittadini che sono chiamati a giocare un ruolo determinante.

ART 2. MAPPATURA

Il territorio del Comune è diviso in Centro Storico, zona urbanizzata centrale e periferica, Frazioni e nuclei abitati ed edifici montani sparsi (masi).

La suddivisione del territorio è data da apposite mappe definite dall'Amministrazione Comunale.

ART 3. STRUTTURA DI INTERVENTO

Il Cantiere Comunale attualmente si avvale dell'attività di:

- * 3 operai comunali (36 ore sett.)
- * 2 operai comunali L. 68/99 (18 ore sett.)
- * un mezzo Unimog con lama o con turbina (fresa) o vomere
- * un trattore con lama dotato di rimorchio (100 q.li)
- * un bobcat
- * altre attrezzature eventualmente messe a disposizione

Inoltre il Comune potrà avvalersi di Ditte autorizzate allo sgombero neve che parteciperanno ad apposite gare di appalto che il Comune stesso potrà indire stipulando con le medesime idonea convenzione o che saranno di volta in volta contattate in caso di situazioni di particolare urgenza.

ART. 4. REPERIBILITA'

E' istituito un servizio di reperibilità del personale operaio che prevede dei turni appositamente programmati in modo da garantire le prestazioni nelle ore non coperte dai normali turni di lavoro: giorni festivi ed ore notturne.

ART. 5. PRIORITA' E PUNTI CRITICI

Per la pulizia delle varie zone sono individuate delle priorità indicate nelle planimetrie predisposte ed aggiornate dall'Amministrazione, con diversi colori, al fine di garantire l'effettuazione ottimale del servizio sgombero neve.

- Priorità 1: aree di accesso ai garage delle ambulanze, dei mezzi dei Vigili del Fuoco, l'accesso alla Casa di Riposo, l'accesso all'ambulatorio medico, alla Caserma dei Carabinieri, alla Farmacia e al Municipio (colore ROSSO).
- Priorità 2: viabilità per le scuole, gli alberghi e le attività produttive (colore GIALLO).
- Priorità 3: strade interne (colore VERDE).
- Priorità 4: zone di importanza minore (colore BIANCO).

Rappresentano punti critici gli idranti antincendio, i cassonetti dei rifiuti, il piazzale della chiesa, i vialetti del cimitero e, per la difficoltà della pulizia, nonché per la pericolosità in caso di neve o ghiaccio, le scalinate.

ART. 6. OBBLIGHI DA PARTE DEI CENSITI

I frontisti rispetto alla pubblica via sono obbligati a:

- togliere la neve dal proprio passo carraio, dal proprio accesso privato e davanti alla propria attività, almeno nella misura della larghezza dell'ingresso e/o vetrina e per una profondità di m. 1;
- non gettare la neve su spazi pubblici adibiti alla viabilità;
- verificare costantemente che non si creino condizioni di pericolo per i passanti come l'accumulo eccessivo di neve sui tetti spioventi o la formazione di ghiacci pendenti dalle grondaie;
- riparare tempestivamente le perdite delle grondaie che possano causare tratti ghiacciati di strada pubblica;
- non utilizzare sostanze chimiche o materiali atti a sciogliere la neve o il ghiaccio che non siano forniti dal Comune.

ART. 7. VALUTAZIONI ATMOSFERICHE E OBBLIGHI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

Nessun veicolo deve recare intralcio alla regolare pulizia della neve da parte degli addetti, tenendo debito conto dei normali spazi di manovra.

La pulizia delle strade e dei piazzali avviene di norma, quando la coltre nevosa fresca supera i 10 cm, secondo lo schema di priorità definito.

Nel caso in cui la coltre nevosa fresca superi i 20 cm ed in ogni caso quando sia ritenuto necessario (stato critico), tutti i mezzi parcheggiati sulla pubblica via devono essere spostati in appositi piazzali messi a disposizione dal Comune.

L'obbligo di spostamento, da attuarsi immediatamente, sarà comunicato con apposita segnalazione acustica (es. sirena o altro mezzo idoneo) e/o diverso avviso.

Per l'inosservanza di quanto sopra l'Amministrazione provvederà a propria cura alla rimozione del veicolo imputandone la relativa spesa al proprietario.

ART. 8. PIAZZALI PREPARATI

I piazzali preparati appositamente per il ricovero dei veicoli sono i seguenti:

* campo sportivo Oratorio, via F.lli Ballerin (sotto campo sportivo dell'oratorio), S. Rocco (ex teatro tenda), via Venezia (sotto la "Chipa" e via S. Apollonia), le Parti (c/o Centro Sportivo).

Potranno essere individuate altre aree anche in alternativa alle quelle precedentemente indicate.

ART. 9. STRADE ESTERNE

Il Comune provvede allo sgombero della neve dalle strade esterne periferiche, nonché dalle strade comunali di accesso ai nuclei abitativi ed agli edifici montani sparsi, dopo attenta valutazione, tenendo conto dei limiti dettati da una corretta ed economica gestione complessiva in relazione alle priorità stabilite.

E' fatto divieto a chiunque di provvedere in proprio all'apertura di strade comunali senza apposita autorizzazione del Sindaco che ne specifichi anche gli oneri e le modalità di manutenzione.

ART. 10. TAGLIO RAMAGLIA - CIGLIO STRADA

Al fine di evitare problemi ai mezzi sgombraneve e a tutti gli altri mezzi che dovessero circolare sulle strade comunali, in particolar modo a quelli di emergenza, i privati proprietari di particelle, su cui vi fossero piante i cui rami insistano sulla strada pubblica, sono tenuti a operarne il taglio almeno per la parte ingombrante.

In caso detta operazione non sia eseguita dal proprietario provvederà il Comune salvo inviare la relativa nota spese a carico del proprietario inadempiente.

ART. 11. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 200,00 ai sensi della Legge 24/11/1981, n° 689.

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI

Situazioni particolari ed eccezionali, compreso il caso di pericolosità di strade o tratti di strada, debitamente motivate e ravvisate di volta in volta da parte degli addetti incaricati o dell'Amministrazione Comunale potranno determinare modifiche alle priorità e alle modalità di svolgimento del servizio.